



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione Affari Legali

GARA D’APPALTO SOTTOSOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d’ANNUNZIO” - DURATA 6 ANNI (3 ANNI GARANTITI + 3 ANNI OPZIONALI DI RINNOVO)

CIG 81097812FE

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

INDICE	1
Art. 1 - Oggetto dell’appalto	2
Art. 2 – Situazione assicurativa	3
Art. 3 – Durata del servizio	3
Art. 4 –Organizzazione del Servizio	4
Art. 5 – Remunerazione del servizio	4
Art. 6 – Svolgimento del Servizio	5
Art.7 – Responsabilità del Broker	5
Art. 8 – Polizza Assicurativa	6
Art. 9 – Deposito cauzionale definitivo	6
Art. 10 – Divieto di Cessione del contratto e divieto di Subappalto	6
Art. 11 – Sospensione del contratto	6
Art. 12 – Risoluzione anticipata - Risoluzione del contratto - Affidamento in danno - Recesso	7
Art. 13 – Penali e risarcimento danni	7
Art. 14 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	8
Art. 15 – Contratto e Spese contrattuali	8
Art. 16 –Cessione di credito – Cessione del Contratto	8
Art. 17 – Interpretazione del Contratto	8
Art. 18 - Controversie. Foro competente	9
Art. 19 – Clausola Broker	9
Art. 20 – Obblighi del Broker	9
Art. 21 – Obblighi dell’Università	9
Art. 22- Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	9
Art. 23 – Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.	10
Art. 24 – Codice di comportamento	10
Art. 25 – Rinvio alle norme di legge	10
Art. 26 – Trattamento e tutela dei dati personali	10

AAL/ADA/It---

U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO
Staff: Luana TRAVE
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
Divisione Affari Legali

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo (brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. (c.d. “Codice delle Assicurazioni”), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le seguenti prestazioni elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in ragione dell'offerta formulata:

- a) attività di "risk management" quali: individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposta l'Università, prevenzione, controllo e gestione dei rischi, studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi, ecc.;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione di eventuali zone di scopertura, valutazione delle condizioni di copertura esistenti, indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Università da qualsiasi rischio possibile e prevedibile;
- c) elaborazione di un programma assicurativo correttivo, migliorativo ed integrativo riferito alle coperture assicurative esistenti, che evidenzia interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine;
- d) monitoraggio nel tempo dello stato dei rischi, in base all'evoluzione del mercato e delle nuove esigenze dell'Università e contestuale aggiornamento delle relative coperture assicurative;
- e) consulenza ed assistenza per le operazioni di stima e/o di revisione dei valori ai fini assicurativi del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo, aggiornamento e verifica degli stessi, attività di individuazione dei "beni pregevoli", ecc.;
- f) assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Università, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici;
- g) elaborazione di bozze e schemi di elaborati tecnici quali: capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere di invito, criteri di valutazione delle offerte, moduli offerta, ecc., che saranno approvati dall'Amministrazione in sede di indizione delle rispettive gare d'appalto per aggiudicare i singoli contratti di polizza per la copertura dei rischi;
- h) assistenza e consulenza continuativa durante le varie fasi delle suddette procedure di gara per l'individuazione delle Compagnie assicurative contraenti, in particolare in sede di valutazione delle offerte e di eventuale verifica di offerte dichiarate anormalmente basse, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, anche mediante partecipazione alle sessioni di gara in qualità di esperto;
- i) controllo dei contratti da emettere, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati d'oneri approvati dall'Amministrazione;
- j) soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc";
- k) gestione amministrativa del complesso delle polizze stipulate e stipulande: segnalazione scadenze contrattuali, calcolo e pagamento dei premi, regolazione premi da corrispondere alle Compagnie assicurative, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti;
- l) assistenza in caso di richiesta agli appaltatori di lavori, servizi, forniture o ai soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ateneo, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto nonché successiva verifica delle stesse;
- m) individuazione di almeno un Responsabile referente dell'Impresa aggiudicataria, che sia iscritto all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento ISVAP

AAL/ADA/It---	<p style="text-align: center;">U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it</p>
---------------	--



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara *Divisione Affari Legali*

- n. 5 del 16 ottobre 2006 e di personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità;
- n) i soggetti di cui al punto precedente dovranno presenziare periodicamente presso gli uffici dell'Ateneo ed ogni qualvolta si renda necessario su espressa richiesta dell'Università;
- o) assistenza telefonica ed *on line* mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, garantita costantemente senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore;
- p) attività di formazione e informazione del personale preposto alla gestione delle problematiche assicurative, finalizzate al trasferimento di *know how* e alla razionalizzazione delle procedure, anche mediante l'organizzazione di corsi, convegni, ecc., da svolgersi anche presso la sede dell'Ateneo;
- q) garantire continuativi ed efficaci collegamenti, scambi di flussi informativi documentali, circolari periodiche, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di "information technology" riguardanti: aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione;
- r) consulenza tecnica, legale e peritale nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dagli Uffici preposti, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni, ecc.. Su richiesta dell'Università analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed adempimenti analoghi);
- s) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ateneo riterrà opportuno richiedere;
- t) trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;
- u) predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Università;
- v) obbligo di espletare il servizio, senza alcun onere a carico dell'Ateneo, conformemente al "Progetto tecnico" presentato in sede di gara.

Art. 2 – Situazione assicurativa

I contratti assicurativi stipulati dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in vigore alla data del bando di gara sono i seguenti:

- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'opera (RCTO)
- Polizza Kasko dipendenti in missione
- Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale
- Polizza Infortuni
- Polizza All Risk
- Polizza Sperimentazione
- Polizza Libro Matricola

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'opzione di rinnovo per ugual periodo, qualora ciò sia appositamente deliberato dall'Università e sia compatibile con le norme di legge vigenti al momento della scadenza del triennio.

Dalla data di consegna dell'appalto il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

AAL/ADA/It---	<p>U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it</p>
---------------	--



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara *Divisione Affari Legali*

L'aggiudicatario si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio, ex art.106 comma 11 del D. L.vo n.50/2016 -e fatta salva l'opzione di rinnovo di anni 3 che precede- la durata del contratto potrà essere prorogata (c.d. proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione di un nuovo contraente. In caso di proroga tecnica il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

In caso di scadenza anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna a assicurare, alle medesime condizioni previste nel capitolato, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

Art. 4– Organizzazione del Servizio

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per il l'Università che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker. Il Responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Broker dovrà individuare, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il Broker dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Università in caso di urgenza.

Art. 5 – Remunerazione del servizio

Il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Università alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

I compensi sono calcolati sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti di assicurazione stipulati, rinnovati o confermati a cui verrà applicata un'aliquota provvigionale del 5% per le polizze RC Auto e del 10% per tutte le altre polizze.

L'entità economica del presente appalto è stata calcolata applicando le percentuali relativamente del 5% per le polizze RC Auto e del 10% per tutte le altre polizze, sulla totalità dei premi imponibili intermediati nel periodo annuale assicurativo contrattuale in corso di vigenza e, dunque, fissata indicativamente in complessivi € 186.763,38= per il periodo stimato di n.3 anni base + n.3 anni opzionali di rinnovo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Università Gabriele d'Annunzio, l'entità dei suddetti compensi, ovvero il tasso di provvigione **fisso**, del 5% per le polizze RC Auto e del 10% per tutte le altre polizze, sarà specificato in tutte le polizze stipulate dall'Università con l'assistenza del Broker.

La Ditta aggiudicataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell'art. 3 comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 – Svolgimento del Servizio

AAL/ADA/It---	U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
Divisione Affari Legali

L’Aggiudicatario s’impegna a svolgere il Servizio oggetto dell’appalto con i propri mezzi e la propria organizzazione; in particolare le prestazioni che dovranno essere svolte vengono di seguito elencate in forma indicativa e non esaustiva:

- a. L'Università “Gabriele d'Annunzio” autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e lo stesso si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
- b. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Università, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Università.
- c. L'aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università “Gabriele d'Annunzio”.
- d. Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.
- e. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Università.
- f. L'Università nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.
- g. L'Università “Gabriele d'Annunzio” ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
- h. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione scritta.

Art. 7 - Responsabilità del Broker

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Il Broker, inoltre, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a. Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Università “Gabriele d'Annunzio”;
- b. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c. Obbligo di mettere a disposizione dell'Università “Gabriele d'Annunzio” ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

Inoltre:

- d. Il broker è l'unico responsabile del contenuto dei contratti di assicurazione, stipulati dalla stazione appaltante, che ha contribuito a determinare, modificare e/o integrare.
- e. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.
- f. Il broker è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio, conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell'Università per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute.

AAL/ADA/It---	<p style="text-align: center;">U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it</p>
---------------	--



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara *Divisione Affari Legali*

- g. Durante l'esecuzione del contratto, il broker è responsabile per danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Università e/o a terzi, a causa dell'operato dei propri dipendenti. E' fatto dunque obbligo al Broker di mantenere l'Università sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.
- h. Il Broker risponde altresì dei danni causati che si manifestino anche dopo la scadenza del presente appalto.

Art. 8 - Polizza Assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale (copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge) così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, unitamente alla quietanzata di avvenuto pagamento del premio e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore ad € 10.000.000,00=.

Copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata a ogni rinnovo annuale.

Art. 9 - Deposito Cauzionale definitivo

L'Aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. La cauzione sarà prestata nelle forme previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 co. 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Università ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto dopo 180 giorni la scadenza del contratto.

Art. 10 – Divieto di Cessione del contratto e divieto di Subappalto

È vietata la cessione totale o parziale di contratto nonché il subappalto.

Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza effetto nei rapporti con l'Università, la quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 11 – Sospensione del contratto

L'aggiudicatario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Università.

Di conseguenza, la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

AAL/ADA/It---	U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione Affari Legali

Art. 12- Risoluzione anticipata – Risoluzione del contratto – Affidamento in danno - Recesso

Qualora si verifichi almeno una delle seguenti situazioni, attestata dall’Ufficio competente l’esecuzione delle prestazioni, nei primi sei mesi il Broker non risponda alle condizioni minime del presente Capitolato, a seguito di richiamo formale, con comunicazione via PEC o A.R., all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, il Broker per almeno tre volte, non abbia ottemperato nel termine assegnato, ovvero, si verifichi:

- il venir meno, per qualsiasi causa, dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui al D.Lgs. 209/2005;
- fallimento, concordato preventivo, stato di liquidazione, atti di sequestro e pignoramento a carico del Broker aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile. L’Ateneo potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo PEC e/o raccomandata AR., dichiarando il contratto d’appalto risolto di diritto con effetto immediato.

Rimane salvo il diritto dell’Ateneo di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva, prevista nella *lex specialis*.

Resta salva la possibilità dell’Ateneo di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

A seguito della risoluzione contrattuale, l’Ateneo potrà decidere di affidare la prestazione del servizio al soggetto risultato secondo nella graduatoria della gara, o la parte rimanente, in danno all’aggiudicatario inadempiente, al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi eventualmente sostenuti dall’Ateneo.

In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per l’Università di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia di inadempimento contrattuale nonché di procedere all’introito della cauzione definitiva.

Art. 13 – Penali e risarcimento danni

L’Università avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, determina l’applicazione delle seguenti penali:

- a) la mancata presentazione dei capitolati speciali d’appalto nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini presentati con l’offerta, o a richiesta dell’Amministrazione, derivanti da cause imputabili al Broker, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00.= per i primi 15 giorni solari di ritardo dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad Euro 200,00 giornalieri; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, l’Università si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
- b) la mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell’anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
- c) la mancata realizzazione nell’anno di riferimento della Formazione ed aggiornamento in materia assicurativa del personale dell’Università, secondo quanto indicato in sede di gara nell’offerta tecnica e secondo quanto previsto al precedente art. 1 lett. p), verrà applicata una penalità pari ad Euro 1.000,00 per ogni giornata non realizzata. In tal caso l’Università avrà la facoltà di realizzare la formazione rivolgendosi ad altri soggetti;
- d) La mancata presenza del Referente sinistri a supporto del funzionario competente o suo delegato agli incontri con i periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni mancata presenza;

AAL/ADA/It---	<p style="text-align: center;">U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it</p>
---------------	--



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione Affari Legali

e) La mancata trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00= per ogni giorno solare di ritardo;

Oltre a quanto sopra, nel caso in cui la gara per i servizi assicurativi indetta dall’Università con l’apporto del broker, dovesse andare deserta, al broker non sarà riconosciuto alcun compenso dovendo il medesimo comunque collaborare con l’Università per pervenire nel più breve tempo possibile all’aggiudicazione.

Inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato l’Università, dopo aver proceduto a richiamo scritto al Broker, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni del Broker, si riserva di applicare una penale pari alla cauzione definitiva o di minor importo in relazione alla gravità dell’inadempimento. Viene comunque fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per gli ulteriori danni che l’Università dovesse subire a causa dell’inadempimento stesso. In tutti i casi in cui il Broker è tenuto a pagare penali o al risarcimento danni, l’Università procede mediante incameramento totale o parziale della cauzione.

L’Università si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l’incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

La revoca avrà effetto a partire dal 60° giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della comunicazione.

L’Università in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l’assegnazione del servizio.

L’incarico cesserà automaticamente ed immediatamente produrrà effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al registro di cui all’art. 109 comma 2 lett. B) del D.Lgs 07.09.2005 n. 209 (idoneità professionale).

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del Responsabile del Servizio, da comunicare al Broker, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà senza indugio all’applicazione della penalità prelevando l’importo corrispondente dalla cauzione definitiva e a darne notizia al Broker, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell’importo originario.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni del Contraente all’Università

Tutte le comunicazioni formali per l’Università devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC).

Art. 15 – Contratto e Spese contrattuali

Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

Art. 16 –Cessione di credito– Cessione del Contratto

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 17 - Interpretazione del contratto

AAL/ADA/It---	<p style="text-align: center;">U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it</p>
---------------	--



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
Divisione Affari Legali

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Università su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 18 - Controversie. Foro competente

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Università e l'aggiudicataria sarà esclusivamente competente il Foro di Chieti.

Art. 19 - Clausola Broker

L'Università dichiara di aver affidato la gestione delle polizze al Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, l'Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 C. C.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 20 – Obblighi del Broker

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di questa Università;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di questa Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Art. 21 – Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a:

- non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il broker;
- comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
Divisione Affari Legali

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 8, della L. 136/2010.

Art. 23 - Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato tecnico. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Art. 24 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, co. 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n.165” e del Codice di comportamento dell’Università, adottato con D.R. n.98/2016 prot.n.3664 del 27.01.2016, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato nei documenti di gara valgono le norme di legge.

Art. 26 – Trattamento e tutela dei dati personali

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

AAL/ADA/It---	<p style="text-align: center;">U.O. DIVISIONE AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it</p>
---------------	--